



Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e  
per la Trasparenza

Al Direttore Azienda  
A tutti i dirigenti  
A tutti i Coordinatori dei Servizi  
aziendali  
A tutti i funzionari e dipendenti  
coinvolti  
E.p.c. Al Presidente dell'Azienda

Loro sedi

Oggetto: Attuazione delle misure previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità 2015/2017- § 8.7 "**Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro**".

L'art. 53 c. 16 ter D.Lgs 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 sancisce che " *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".

Il rischio che la norma intende scongiurare è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto.

La norma, sotto il profilo soggettivo, trova applicazione nei confronti dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e nei responsabili di procedimenti o, comunque, di coloro che sono stati titolari di un potere decisionale determinante ai fini della conclusione di un procedimento negoziale o autorizzatorio nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

I predetti soggetti, pertanto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Azienda, qualunque sia la causa di cessazione, non possono instaurare alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

**sede legale**

Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it – info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484



Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e  
per la Trasparenza

provvedimenti, contratti o accordi adottati nell'esercizio della potestà o del potere negoziale di cui essi erano titolari.

Pertanto, sulla base di quanto finora detto, in attuazione della normativa anzidetta, si ritiene opportuno provvedere in merito attraverso l'assunzione di determinati accorgimenti, in particolare si consiglia:

- 1) di inserire, nei contratti di assunzione del personale in precedenza specificato, nonché nei contratti con il quale sia affidato ad un soggetto anche esterno all'Azienda uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013, un'apposita clausola che sancisca il divieto per i dipendenti di prestare attività, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego con l'Azienda, in favore dei soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi adottati o conclusi con l'apporto decisionale del dipendente medesimo negli ultimi tre anni di servizio, pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell'ex dipendente con il soggetto privato e fatta salva l'azione giudiziale dell'Azienda diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'ex dipendente;
- 2) di inserire nei bandi di gara, capitolati speciali e richieste di preventivo, un'apposita clausola che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva dei soggetti privati partecipanti a non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda medesima e che negli ultimi tre anni di servizio presso l'Azienda abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli stessi soggetti privati. La clausola deve specificare, altresì, che qualora emerga la predetta situazione sarà disposta l'esclusione di tali soggetti privati dalle procedure di affidamento, con l'obbligo per gli stessi di restituire all'Azienda eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Tale clausola deve essere inserita, altresì, nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento.

Le norme di cui sopra non si applicano per contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della Legge 190/2012 ovvero prima del 20 novembre 2012.

Il Responsabile  
per la Prevenzione della  
Corruzione  
e per la Trasparenza  
Lucia Fani

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

**sede legale**

Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it – info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484